



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE CAMONICA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

PREMESSA

L'Unione di Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, al fine di promuovere la più ampia partecipazione nella gestione dei servizi e delle materie di seguito elencate istituisce e regola le Commissioni affidando ad esse i compiti e le attribuzioni indicate nel presente Regolamento.

- I) **Commissione Ambiente:**
finalità: funzioni consultive, propositive e di studio riguardanti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nel territorio di competenza.
- II) **Commissione Scuola e Cultura:**
finalità: analisi delle problematiche inerenti i servizi scolastici nei Comuni dell'Unione; dimensionamento dei plessi scolastici; organizzazione dei servizi territoriali a favore della scuola, degli studenti e delle famiglie; diritto allo studio.

ARTICOLO 1

Le Commissioni sono composte da un massimo di 8 membri tra cui 2 rappresentanti designati dalla minoranza consiliare dell'Unione.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Coordinatore.

ARTICOLO 2

Le Commissioni hanno carattere consultivo e propositivo ed agiscono esclusivamente nell'ambito delle loro competenze.

Alle Commissioni è affidato il compito di effettuare proposte alla Giunta ed al Consiglio.

ARTICOLO 3

Le Commissioni sono nominate dalla Giunta, valutate le indicazioni delle amministrazioni comunali garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare dell'Unione.

A seguito del rinnovo dei Consigli comunali possono essere nominati nuovi Commissari.

Possono essere nominati a far parte delle Commissioni tutti i cittadini, che possono anche non rivestire il ruolo di amministratore, purché in possesso dei diritti civili e politici. Le dimissioni da componente della Commissione devono essere rassegnate per scritto. I singoli commissari sono automaticamente decaduti dopo tre assenze ingiustificate.

ARTICOLO 4

La Giunta con il provvedimento di nomina designa un Coordinatore della Commissione. Ciascuna Commissione sceglie al proprio interno un vice Coordinatore, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le funzioni sono esercitate dal Vice - Coordinatore.

ARTICOLO 5

Hanno facoltà di intervenire alle riunioni delle Commissioni, senza diritto di voto, i componenti della Giunta esecutiva che non siano già membri delle Commissioni stesse. Il Coordinatore della Commissione mantiene i collegamenti con la Giunta esecutiva.

ARTICOLO 6

Le Commissioni sono convocate dal Coordinatore, o da almeno un terzo dei componenti la Commissione, tramite invito scritto o e-mail, recante la sede, la data e l'ora della seduta, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno da far pervenire ai membri tre giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

Copia dell'avviso deve essere trasmessa al Presidente dell'Unione ed ai capigruppo consiliari.

ARTICOLO 7

Le sedute delle Commissioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Il verbale delle sedute è redatto in forma sintetica e sottoscritto dal Coordinatore e dal verbalizzante.

ARTICOLO 8

Ogni Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti e con i rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni del volontariato, di organismi e forze sociali, economiche, culturali, sindacali, sportive e scolastiche, quando ne ravvisi l'opportunità.

ARTICOLO 9

Ciascuna Commissione relaziona, almeno una volta all'anno, al Consiglio dell'Unione in merito al proprio operato e alle tematiche ad essa affidate.